

Dare umanità e dignità all'ambiente fisico del carcere

Per superare una violazione sistematica della Costituzione

di Cesare Burdese*

“(...) siamo stipati in quattro in celle già troppo piccole per tre persone. Non abbiamo né spazio, né intimità, né aria a sufficienza per respirare. Non abbiamo il diritto di lamentarci. Siamo trattati come delle bestie. Per favore, aiutateci perché i nostri diritti siano rispettati in quanto esseri umani” (appello di detenuti di un carcere europeo– 2022)

Premessa

E' attualmente in corso la ricerca multidisciplinare *RI-Co-struire nella Casa Circondariale di Como per una riforma architettonica orientata al benessere di reclusi e operatori* (da adesso nel testo Ricerca)¹.

L'obiettivo della Ricerca sottointende soluzioni architettoniche coerenti ai principi e concetti contenuti nelle regole penitenziarie internazionali e nella normativa nazionale in tema di esecuzione penale².

Nell'ambito della Ricerca, l'attività progettuale architettonica si avvale dei contributi della Psicologia penitenziaria ed ambientale e delle Neuroscienze applicate all'architettura, aprendo in questo modo la via, sul piano fisico dell'ambiente carcerario nazionale, a soluzioni inedite.

L'innovazione consiste nell'elaborare le risposte architettoniche, alla luce delle conoscenze acquisite specificatamente negli ambiti delle due discipline citate circa i bisogni umani e l'influenza che l'ambiente costruito ha sul comportamento delle persone.

In questo modo acquistano centralità la persona a vario titolo presente sulla scena fisica detentiva, con i suoi bisogni fisiologici, psicologici e relazionali.

¹ La Ricerca RI-Co-struire è finanziata da Fondazione Cariplo ed è svolta dall'Unità di ricerca in Psicologia delle diseguaglianze nella salute dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che per gli aspetti architettonici si avvale dell'Architetto Cesare Burdese ed in collaborazione con il gruppo di Ingegneria ed Architettura Lombardini 22 di Milano.

² REGOLE DELLE NAZIONI UNITE SULLO STANDARD MINIMO PER IL TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI (Mandela Roules 2015); REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE *Allegato alla Raccomandazione Rec(2006)2-riv*; Ordinamento Penitenziario L. 26 luglio 1975, n. 354 e s.m.i.; DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230 Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà'.

Tale circostanza induce ad una riflessione circa l'opportunità di integrare i testi delle raccomandazioni internazionali e della norma nazionale in tema di trattamento ed esecuzione penitenziaria, nelle parti specificatamente riferite alle caratteristiche degli istituti penitenziari e dei locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati, con i concetti che rimandano alla cura degli aspetti psicologici e neuroscientifici dell'utente generico dell'edificio carcerario,

Di seguito vengono esplicitati i termini della questione, con l'auspicio di indurre la platea più attenta alle tematiche penitenziarie a fornire utili contributi.

I termini della questione

Il monito costituzionale recita che « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

Dalla lettura dell'art. 27 della Costituzione Italiana, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 13, risulta quindi il principio di umanizzazione della pena e di rispetto della personalità e della dignità del ristretto.

L'obbligo costituzionale del rispetto della dignità dei detenuti e degli internati deriva poi dalle diverse convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, cui l'ordinamento deve conformarsi ai sensi degli artt. 10 e 117 della carta costituzionale.

La legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975 e s.m.i.), prevede all'art. 1 che « Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona ».

In questo modo l'ordinamento penitenziario riconosce un ruolo fondamentale al detenuto, che rispetto al sistema previgente diviene figura centrale del trattamento e titolare di diritti, e supera in tal modo anche la tutela riconosciuta dalla Costituzione, non parlando in generale del senso di umanità della pena, ma di dignità della persona (detenuta).

Nonostante queste affermazioni in ambito giuridico, le nostre carceri (e non di meno quelle europee in generale) di fatto rimangono luoghi deprivanti, dove la dignità della persona detenuta e con lei quella di quanti, a diverso titolo, sono

presenti sulla scena detentiva, continua ad essere sistematicamente violata e dove la sofferenza ne connota la condizione esistenziale.

Tra i principali indicatori di una tale condizione, si possono elencare: l'isolamento assoluto dell'istituto carcerario dal mondo esterno, la limitazione ed il frazionamento dello spazio interno, la monotona uniformità del luogo e del modo di vita individuale e collettivo, l'insufficienza funzionale delle strutture e la loro noncuranza per le necessità naturali della persona detenuta.

L'ambiente fisico del carcere, mediamente gravato da condizioni di faticanza e sovraffollamento, risulta di fatto indifferente ai bisogni di tipo fisico e fisiologico e di carattere psicologico relazionale del suo generico utilizzatore.

Tali bisogni possono essere ricondotti al fatto di vivere, lavorare e permanere in un ambiente più confacente ai diritti della persona e pertanto rispettoso della sua dignità.

A prescindere dall'epoca di appartenenza e le condizioni del costruito, le carceri con il loro edificato rimangono luoghi di sofferenza fisica e morale, imposte al recluso, in aggiunta alla privazione della libertà ed alle limitazioni di ogni genere conseguenti a questa principale privazione, retaggio di un concetto di pena afflittiva ormai superata.

Questioni che da tempo costituiscono argomento di dibattito, alla ricerca di soluzioni risolutive che, di fatto, solo in rari casi hanno trovato adeguata applicazione.

Lo studio e la sperimentazione, condotte negli scorsi decenni, sugli effetti dell'esperienza di detenzione, dell'ambiente e del clima carcerario, rispetto al benessere delle persone detenute, rappresenta un capitolo significativo della detenzione nel mondo anglosassone.³

Pur tuttavia, anche se il concetto del rispetto dovuto alla sostanziale dignità e valore di esseri umani delle persone detenute traspare nei testi delle raccomandazioni internazionali e della norma nazionale, le indicazioni architettoniche per realizzarlo vengono omessi.

³ Tra i lavori più significativi quelli di Richard Wener, William Frazier, Jay Farbstein

In quei testi, in forma pressochè analoga, si fanno riferimenti generici alle sole caratteristiche funzionali degli edifici penitenziari e dei locali di detenzione.

Per i locali di detenzione si afferma il dovere di soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata, oltre le esigenze di salute e di cura della persona, ma non si danno indicazioni di natura architettonica.

Gli edifici penitenziari vengono descritti per lo più in termini quantitativi, in rapporto alle dotazioni per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative, culturali, sportive, religiose e per relazionare con l'esterno.

Generiche indicazioni vengono fornite in merito al contenuto cubo d'aria, allo spazio minimo, all'illuminazione, al riscaldamento e alla ventilazione, oltre alle dotazioni igienico sanitarie ed accorgimenti architettonici per la permanenza al riparo all'aperto.

In termini generali, quello che manca è un esplicito riferimento al soddisfacimento dei bisogni psicologici dell'utente attraverso la qualità ambientale del costruito.

Come è stato ampiamente dimostrato dall'indagine scientifica finalizzata alla comprensione delle dinamiche interne alla "società detenuta", gli spazi di vita e di lavoro del carcere devono essere risolti oltre i semplici aspetti funzionali, tecnici, fisiologici, per abbracciare una visione della società e dell'architettura più olistica, dove l'utente generico della prigione sia considerato nel suo insieme fisico, emotivo e spirituale.

Nella considerazione del rapporto fra spazio ed individuo, per passare da un'architettura "che mortifica ed annienta" a un'architettura "che valorizza e riabilita", in grado di offrire opportunità e dignità tanto ai fruitori del servizio penitenziario quanto all'amministrazione che gestisce il servizio stesso, non secondaria diventa la funzione preventiva della norma.

Sarebbe pertanto auspicabile introdurre nei testi citati ulteriori indicazioni circa i requisiti architettonici dell'edificio carcerario e dei suoi spazi, desunti

dell'indagine scientifica più progredita delle discipline psicologiche e neuroscientifiche.

Tali indicazioni sono riassumibili nei seguenti aspetti principali: le forme dello spazio, l'uso dei colori e della luce naturale, il controllo del rumore, la gestione degli odori, l'inserimento del verde, la considerazione della qualità delle viste verso l'esterno, l'uso dell'arte, ecc.

Pur nella consapevolezza che la qualità ambientale di un edificio, ancorché carcerario, non sia raggiungibile semplicemente attraverso l'applicazione di una prescrizione normativa, ma dipenda da una condizione culturale collettiva, rimane la convinzione che una siffatta integrazione possa stimolare una maggiore presa di coscienza delle problematiche esposte.

Torino 12 Dicembre 2022

Cesare Burdese è un architetto torinese, da decenni attivo innovatore nel settore dell'architettura penitenziaria in Italia e all'estero e sostenitore della necessità di restituire all'edificio carcerario il rango di architettura, in coerenza con le finalità costituzionali della pena. Ha partecipato ai lavori ministeriali sui temi della riorganizzazione della vita detentiva e dell'architettura penitenziaria, che si sono succeduti nel corso dell'ultimo decennio. E' autore del Progetto di riorganizzazione spaziale dell'Istituto Minorile Ferrante Aporti di Torino, dell'ICAM di Torino, del Giardino per le visite nella Casa Circondariale di Vercelli, degli arredi degli Spazi Gialli per l'Associazione Bambini senza sbarre, del Nuovo Carcere di San Marino. Ha curato la stesura delle Linee guida e spunti progettuali per il Nuovo Carcere di Bolzano su iniziativa della Caritas Diocesi di Bolzano e Bressanone e ha attualmente in Corso il progetto delle Linee Guida generali, nell'ambito del progetto RI-Co-struire – Una ricerca multidisciplinare nella C.V. di Como per una riforma architettonica orientata al benessere dei reclusi e degli operatori in capo alla Università Cattolica di Milano.*